

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

88.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	1172	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Estensione al personale degli archivi notarili delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3258)	1172	
PRESIDENTE	1172	
DE CINQUE GERMANO, <i>Relatore</i>	1172	
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1172	
TRANTINO ENZO	1172	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	1173	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Organizzazione degli uffici periferici dell'Amministrazione penitenziaria (2653)	1173	
PRESIDENTE	1173	
		DE CINQUE GERMANO 1173
		TRANTINO ENZO 1172, 1173
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2209) 1174
		PRESIDENTE 1174, 1175
		DE CINQUE GERMANO, <i>Relatore</i> 1174
		GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 1175
		ONORATO PIERLUIGI 1175
		RIZZO ALDO 1174
		TRANTINO ENZO 1175
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 1177
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie (1544) 1177
		PRESIDENTE 1177, 1178, 1179

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1982

	PAG.
DE CINQUE GERMANO, <i>Relatore f.f.</i> . . .	1178
GRANATI CARUSO MARIA TERESA . . .	1178, 1179
RIZZO ALDO	1178
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1179
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Indennità spettanti ai testimoni e ai custodi (3285)	1179
PRESIDENTE	1179, 1180, 1181
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1180 1181
ONORATO PIERLUIGI	1180, 1181
RIZZO ALDO, <i>Relatore</i>	1179, 1180, 1181
TRANTINO ENZO	1180

La seduta comincia alle 10.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che per la seduta odierna, i deputati Bianco Gerardo, Bubbico, Carta, Casini, Fontana, Gitti, Speranza e Vernola, sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Pellizzari, Zaniboni, Bruni, Piccoli Maria Santa, Meneghetti, Carlotto, Briccola e Rubino.

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione al personale degli archivi notarili delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3258).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione al personale degli ar-

chivi notarili delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ».

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Il Governo aveva presentato, nel corso della precedente seduta, un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge. Il contenuto di tale emendamento consiste essenzialmente nel cambiamento della data di decorrenza delle nuove disposizioni di legge, secondo quanto osservato dalla I Commissione affari costituzionali che aveva rilevato l'inammissibilità della decorrenza retroattiva in materia di prestazioni straordinarie.

Le Commissioni I e V si sono espresse favorevolmente sul nuovo testo presentato dal Governo. Sollecito, pertanto, l'approvazione del disegno di legge così modificato.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo invita la Commissione ad approvare sollecitamente il disegno di legge.

ENZO TRANTINO. Mi asterrò dalla votazione dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il relatore, l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo unico, dandone per chiarezza nuovamente lettura.

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

ARTICOLO UNICO.

Per le esigenze di normalizzazione dei servizi ed in considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'amministrazione degli archivi notarili, è autorizzata, dal 1° gennaio 1982 al 31 maggio 1983, la devoluzione a tutto il personale che presta effettivo servizio nella predetta amministrazione di un importo corrispondente a 226.000 ore di lavoro straordinario per l'anno 1982, ed a 106.000 ore per l'anno 1983, in aggiunta alle erogazioni

previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici dell'amministrazione degli archivi notarili, in relazione alle unità di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.

Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in complessive lire 926.000.000, si farà fronte mediante prelevamento dal Fondo dei sopravanzi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Estensione al personale degli archivi notarili delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 » (3258).

Presenti	28
Votanti	26
Astenuti	2
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Pellizzari, Bottari, Zaniboni, Cantelmi, Carpino, Bruni, Piccoli Maria Santa, De Cinque, Dell'Andro, Felisetti, Meneghetti,

Carlotto, Granati Caruso, Martorelli, Moro, Onorato, Orione, Pucci, Revelli, Rizzo, Russo Raffaele, Sabbatini, Salvato, Briccola, Rubino, Violante.

Si sono astenuti: Boato e Trantino.

Seguito della discussione del disegno di legge: Organizzazione degli uffici periferici dell'Amministrazione penitenziaria (2653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria.

GERMANO DE CINQUE. Il gruppo della democrazia cristiana si riconosce nella relazione svolta precedentemente dal collega Raffaele Russo e, considerata l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, rinuncia ad intervenire in sede di discussione sulle linee generali.

ENZO TRANTINO. A nostro avviso, la discussione generale potrebbe essere chiusa anche nella seduta di questa mattina, se non ci fossero colleghi che intendono intervenire, ma in ogni caso sarebbe, a mio avviso, opportuno rinviare ad altra seduta l'esame degli articoli. Il mio gruppo intenderebbe intervenire in altra seduta nella discussione sulle linee generali. Il problema è se conviene chiudere la discussione sulle linee generali e rinviare l'esame degli articoli ad altra seduta, oppure lasciare ancora aperta la discussione sulle linee generali, visto che in ogni caso è necessario rinviare l'approvazione definitiva del provvedimento.

PRESIDENTE. Non posso che prendere atto della richiesta di un collega, che chiede di poter intervenire nella prossima seduta, anche in considerazione dell'altra richiesta di non passare comunque all'esame degli articoli. Credo quindi che il relatore sia d'accordo con me circa la ne-

cessità di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

Se non sorgono ulteriori osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, con l'intesa che in quella sede si procederà alla chiusura della discussione sulle linee generali e si passerà all'esame degli articoli.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari», già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 dicembre 1980.

Ricordo che nella precedente seduta era stato approvato un emendamento Rizzo al primo comma dell'articolo 9.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, in effetti la Commissione stava esaminando gli emendamenti all'articolo 9. È stato già approvato un primo emendamento dell'onorevole Rizzo, che ha sostituito alcune parole al primo comma.

Deve essere ancora votato un emendamento del relatore, che mi esimo di leggere e che assorbe un altro emendamento dell'onorevole Rizzo sempre al primo comma.

C'è inoltre un emendamento al secondo comma, che diventerebbe il terzo se venisse approvato l'emendamento del relatore, simile a quello approvato al primo comma, presentato dall'onorevole Rizzo. Dichiaro di essere senz'altro favorevole a tale emendamento.

C'è infine l'emendamento dell'onorevole De Cataldo, che alla fine della scorsa seduta si è rivelato come un elemento dirimpente. Con esso l'onorevole De Cataldo propone l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale.

Sono, in linea di massima, perplesso sull'accogliibilità dell'emendamento dell'onorevole De Cataldo dal punto di vista tecnico, salve ovviamente le obiezioni di carattere politico. Al fine di meglio confermare la vigenza ulteriore dell'articolo 171 del codice di procedura penale, preannuncio la presentazione di un emendamento, nel senso di aggiungere prima delle parole «nel caso di cambiamento», le parole «salvo quanto disposto dall'articolo 171 del codice di procedura penale». Tale emendamento in sostanza potrebbe risolvere il problema interpretativo, sotteso all'intervento dell'onorevole De Cataldo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma, prima delle parole «nel caso di cambiamento» le altre «salvo quanto disposto dall'articolo 171 del codice di procedura penale».

ALDO RIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto concerne l'emendamento presentato dal relatore al primo comma, dichiaro di essere favorevole in quanto esso recepisce la sostanza e lo spirito dell'emendamento da me presentato che, pertanto, ritiro.

Per quanto concerne l'emendamento De Cataldo e quello che è stato presentato ora dal relatore, mi sembra opportuno mettere in evidenza che la formulazione dell'articolo 9 è tale da escludere ogni innovazione rispetto all'articolo 171 del codice di procedura penale. Tale articolo, rispetto alla disposizione dell'articolo 9 del disegno di legge, è una norma speciale perché riguarda il caso delle notificazioni all'imputato o all'indiziato. Per questo non credo che debba essere accolto l'emendamento dell'onorevole De Cataldo. Sono invece di parere favorevole

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1982

all'emendamento presentato dal relatore, perché effettivamente, con riferimento al caso dell'imputato e dell'indiziato, è estremamente opportuno, nel caso in cui ci sia un cambiamento di domicilio, di residenza o di dimora e non ci sia stata un'elezione di domicilio, che le notificazioni possano essere effettuate nel precedente domicilio.

Come si evince dall'esperienza giudiziaria, il facile cambiamento di domicilio da parte dell'imputato spesso è causa di nullità del decreto di citazione e quindi di rinvio dei dibattimenti. Credo che sia estremamente utile che venga confermata la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale e, al fine di evitare equivoci interpretativi, ritengo estremamente opportuno l'emendamento del relatore, con il quale si precisa che la disposizione dell'articolo 9 non modifica quella contenuta nell'articolo 171 del codice di procedura penale.

ENZO TRANTINO. Sono favorevole agli emendamenti presentati dal relatore, anche nel coordinamento con il nuovo testo di procedura penale, che abbiamo licenziato una settimana fa, per la considerazione che una remora nell'atto di notificazione potrebbe mandare all'aria tutto un costrutto improntato a celerità. Quello che si cerca con l'emendamento del relatore è di utilizzare praticamente ogni mezzo possibile, garantito dalla legge, al fine di arrivare allo scopo che è quello della conoscenza dell'atto. Dichiaro pertanto di votare a favore degli emendamenti presentati dal relatore.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

PIERLUIGI ONORATO. Anche il gruppo comunista si dichiara favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore sostitutivo al

primo comma, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo al primo comma, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo parzialmente sostitutivo al secondo comma, al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

L'onorevole De Cataldo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« È abrogato il secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale ».

Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 9 nel suo complesso e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 10 sino all'ultimo non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 10.

Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari.

(È approvato).

ART. 11.

Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al meso di conciliazione, in quanto applicabili.

(È approvato).

ART. 12.

Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sulla circolazione stradale, da parte dell'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione.

Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'articolo 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.

Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.

(È approvato).

ART. 13.

Alle notificazioni degli atti tavolari, qualora siano effettuate a mezzo della posta, si applicano le norme che precedono purché i relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio stesso.

(È approvato).

ART. 14.

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mez-

zo della posta a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.

Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.

(È approvato).

ART. 15.

Il terzo ed il quinto comma dell'articolo 169 del codice di procedura penale sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata ».

« Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa è depositata nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di

lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata ».

(È approvato).

ART. 16.

Sono abrogati il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le norme concernenti la notificazione di atti giudiziari e di altri atti contenute nel Regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni nonché ogni disposizione comunque incompatibile con quelle della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazione a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2209).

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Pellizzari, Bottari, Zaniboni, Cantelmi, Carpino, Bruni, Piccoli Maria Santa, De Cinque, Dell'Andro, Felisetti, Menghetti,

Carlotto, Granati Caruso, Martorelli, Mora, Onorato, Orione, Pucci, Revelli, Rizzo, Russo Raffaele, Sabbatini, Salvato, Broccoli, Trantino, Rubino e Violante.

Si è astenuto:

Boato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie (1544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie ».

Ricordo ai colleghi che nel corso della precedente seduta il gruppo comunista aveva fatto presente — pur non essendo pregiudizialmente contrario al provvedimento — che sarebbe stato opportuno rivedere tutta la questione in considerazione della proposta di soppressione delle commissioni agrarie che dovrebbe divenire operante a seguito della approvazione di un altro provvedimento pendente dinanzi al Parlamento.

Personalmente, non credo che l'approvazione del disegno di legge al nostro esame ipotichi in qualche modo gli eventi legislativi futuri, per cui credo si possa procedere sin d'ora all'approvazione del provvedimento in discussione, consentendo così agli interessati di percepire il giusto compenso per l'opera prestata.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « Si suggerisce alla Commissione di merito di eliminare le differenziazioni di cui all'articolo 1, determinando un'indennità unica per tutti i casi, in aggiunta alla eventuale indennità di missione dovuta ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che: « il primo comma dell'articolo 2 sia sostituito dal seguente: " Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1982

legge, valutato per l'anno 1982 in lire 260.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il predetto anno ».

Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

ART. 1.

L'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, è sostituito dal seguente:

« Agli esperti è dovuta, per ogni giornata di udienze, l'indennità di lire 10.000, ove il luogo nel quale esercitino le loro funzioni coincida con quello della loro residenza. Tale indennità è aumentata a lire 15.000 ove questa coincidenza non sussista.

Le indennità previste dal comma precedente sono aumentate, rispettivamente, a lire 20.000 e a lire 25.000 per gli esperti che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui esercitano le loro funzioni. Per le missioni è dovuta una indennità di misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di primo dirigente ».

GERMANO DE CINQUE, *Relatore f.f.*
Come ha poc'anzi ricordato il presidente, la I Commissione affari costituzionali ci raccomandava di determinare una indennità unica per tutti i casi. Io insisto, però, per l'approvazione dell'articolo nel suo testo originario.

ALDO RIZZO. Mi asterrò dalla votazione degli articoli del provvedimento e dalla votazione finale in quanto, esistendo un progetto di legge che prevede la soppressione delle sezioni specializzate agrarie, le questioni oggi sul tappeto potrebbero essere meglio esaminate in quella sede.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Anche il gruppo comunista si asterrà dalla votazione per le ragioni esposte dal collega Rizzo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo testo originale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 330.000.000, si provvede, quanto a lire 70.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1131 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno medesimo e, quanto a lire 260.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il predetto anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « Disciplina delle ricerche e coltivazione di risorse geotermiche ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il relatore facente funzioni, onorevole De Cinque, aderendo alla condizione formulata dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 260.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il predetto anno.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso e con la modifica testé apportata.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1982

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Ci asteremmo dalla votazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Aumento delle indennità spettante agli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie » (1544).

Presenti	28
Votanti	20
Astenuti	8
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Pellizzari, Zaniboni, Carpino, Bruni, Piccoli Maria Santa, De Cinque, Dell'Andro, Felisetti, Meneghetti, Fontana, Carlotto, Mora, Orione, Pucci, Revelli, Rizzo, Sabbatini, Briccola, Trantino e Rubino.

Si sono astenuti:

Boato, Bottari, Cantelmi, Granati Caruso, Martorelli, Onorato, Salvato e Violante.

Seguito della discussione del disegno di legge: Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi (3285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi ».

ALDO RIZZO, *Relatore*. Onorevole presidente, colleghi, nella precedente seduta svolgendo la relazione, avevo manifestato qualche perplessità con riferimento ad alcuni articoli, invitando il Governo a presentare degli emendamenti.

Se il Presidente lo ritiene opportuno, vorrei ricordare quali sono i problemi. Al primo comma dell'articolo 3 viene detto che « ai testimoni in trasferta le spese di viaggio effettivamente sostenute sono liquidate in base alle tariffe di seconda classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei ». A tal proposito avevo fatto presente che sarebbe stato opportuno consentire che il magistrato, caso per caso, valutasse l'opportunità di autorizzare preventivamente anche il viaggio di prima classe, tenendo conto delle condizioni di salute, dell'età della persona da sentire come testimone. In tal senso, preannuncio la presentazione di un emendamento nel senso di aggiungere le parole: « l'autorità giudiziaria può preventivamente autorizzare che le spese di viaggio siano liquidate secondo le tariffe di prima classe ». Avevo anche fatto presente che sarebbe stato opportuno aggiungere un articolo, dopo il quarto, al fine di chiarire che le disposizioni contenute nell'articolo precedente, riguardanti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta per i testimoni, siano sommariamente indicate nell'avviso con il quale la persona è invitata a comparire, in maniera tale che sia messa nelle condizioni di conoscere quali siano i suoi diritti.

Avevo anche suggerito l'opportunità di introdurre una diversa formulazione dell'articolo 7, per quanto concerne il rimborso delle indennità di custodia in materia civile e penale: i criteri per la liquidazione dell'indennità dovrebbero essere fissati tenendo conto della durata della custodia, degli oneri derivanti dalla medesima e del valore del bene custodito. Occorre cercare di evitare ciò che avviene oggi, vale a dire che per oggetti di scarso valore venga attribuita una indennità di custodia identica a quella che viene data per la custodia di beni di valore più ele-

vato. Il Governo dovrebbe fissare tali criteri per la liquidazione dell'indennità, tenendo anche conto del fatto che all'articolo 10 viene stabilito che « ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro, può essere adeguata la misura dell'indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 ».

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Preannuncio fin da ora che il Governo presenterà un emendamento all'articolo 10, al fine di agganciare gli adeguamenti alle variazioni accertate dall'ISTAT, fissando in tal modo un parametro preciso.

ALDO RIZZO, *Relatore*. Vorrei rilevare, sempre con riferimento all'articolo 7, che al primo comma viene stabilito che « ai custodi in materia civile e penale spetta, nei casi previsti dalla legge, un'indennità giornaliera di lire 1.000 », mentre al secondo e al terzo comma vengono previsti dei correttivi a tale cifra. Io ritengo che i parametri fissi, stabiliti nei primi tre commi dell'articolo, possano in concreto portare al pagamento di un'indennità eccessiva, con riferimento anche al valore della cosa custodita e agli oneri che deve sopportare il custode. In altri casi, può trattarsi di una indennità abbastanza esigua. Occorrerebbe quindi introdurre una regolamentazione diversa, che tenesse conto del valore della cosa da custodire e degli oneri di custodia.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Rizzo per l'integrazione della sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che sia molto importante il provvedimento in discussione per introdurre una necessaria moralizzazione nel settore che esso intende disciplinare. È necessario, infatti, stabilire finalmente il principio che il pagamento

delle indennità spettanti ai testimoni e ai custodi sia un atto dovuto, anche se ritardato nel tempo. Il gruppo del MSI-destra nazionale condivide l'intelaiatura del provvedimento e si riserva di esprimere caso per caso il proprio pensiero. Preannuncio, fin da ora, la presentazione di un emendamento all'articolo 1, inteso a sanare un inconveniente che tuttora si verifica: quando l'imputato può avvalersi a proprio favore delle circostanze addotte da uno dei testi di cui il pubblico ministero a sua discrezione indica la lettura, pur non procedendo alla citazione, il teste in questione potrebbe diventare a discolta: ma così non è. Non è un testo a discolta colui il quale spunta all'ultimo momento, pur potendo essere d'ausilio alle ragioni dell'imputato. Si tratta di un teste processuale, soltanto egli ha una sua figura autonoma, in quanto l'ammissione al dibattimento di questo testo può essere determinato soltanto da un atto di impulso attraverso la cosiddetta lista a discolta. Si tratta di testi per i quali è consentita la lettura e dei quali è consentita l'ammissione. Io credo che la disciplina dei rimborsi debba essere estesa a tale categoria di testi, anche per evitare le situazioni perverse derivanti da una trattativa privata con il teste medesimo, che perde tutta la sua giornata per svolgere la funzione alla quale è chiamato. Quindi occorre sanare una lacuna contenuta nel testo, circa il trattamento dei testimoni a discolta compresi nella lista dei testimoni di cui deve darvi lettura, al fine anche di eliminare un aspetto molto grave, patologico e delicato del procedimento penale.

PIRELUIGI ONORATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti. Anche il gruppo comunista intende procedere alla formulazione e alla presentazione di alcune proposte di modifica. Mi sembra quindi che non sia eccessivo chiedere il rinvio dell'esame degli articoli, per permettere alla Commissione di compiere un esame più dettagliato della materia.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1982

ALDO RIZZO, *Relatore*. Sono favorevole al rinvio.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di un provvedimento urgente. Nella seduta odierna abbiamo compiuto un buon lavoro e sarebbe stato auspicabile concluderlo anche con l'approvazione del provvedimento riguardante le indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi.

PIERLUIGI ONORATO. L'urgenza del provvedimento non significa che dobbiamo procedere nella sua discussione con eccessiva fretta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO